

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2702 del 27/09/2022

### AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2733 del 19/09/2022

**OGGETTO:** RINNOVO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESA E DEL REGISTRO PROTESTI – PER IL PERIODO DI DUE ANNI DAL 16 OTTOBRE 2022 AL 16 OTTOBRE 2024.

**CIG : Z5D37CBCF5**

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

**visto** il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

**visto** il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 Gare e Contratti, dell’Area 5 Servizi Tecnici e Patrimonio, dell’Area 8 Servizi ICT Sistema Informatico e conferma incarico di Vice Direttore Generale – per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022*”;

**vista** la determina direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto “*Conferimento incarico ad interim della PO denominata D1-Gare e contratti presso l’Area3-Gare e contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino, a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023*”;

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

**considerato** che con determinazione direttoriale n. 2453 del 20/10/2020, alla quale si rinvia *per relationem*, è stato rinnovato il servizio relativo all’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro impresa e del registro protesti, in capo alla Società Infocamere, per il periodo di due anni (dal 16 Ottobre 2020 al 15 Ottobre 2022);

**vista** la nota prot. n. 0010874 dell’8 Agosto 2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il Dirigente dell’Area 3, Ing. Mauro Lenti, richiede alla Società Infocamere un preventivo di spesa per il rinnovo dei servizi relativi alla verifica delle visure storiche e del fascicolo storico delle imprese partecipanti alle gare di appalto, per il periodo di due anni, dal 16 Ottobre 2022 al 16 Ottobre 2024;

**considerato** che il servizio è necessario al fine di valutare correttamente il possesso dei requisiti generali delle imprese, tramite il sistema informatico (Telemaco) messo a disposizione da Infocamere per le Pubbliche Amministrazioni, che permette di consultare le visure ordinarie e storiche, bilanci delle società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere in pochi secondi le principali informazioni legali, economiche ed amministrative, e inoltre conoscere la storia dei passaggi di proprietà, le sedi e i soci attuali e del passato, gli amministratori e le persone che hanno o hanno avuto una carica nell'Impresa;

**vista** l'offerta del contratto inviata a mezzo PEC dalla Società **Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni** con nota prot. 0088210/U del 7 Settembre 2022, che propone l'accesso ai servizi nelle seguenti modalità:

1. Servizio "Telemaco";
2. Servizio Telemaco, Servizi ri.visual, ri.map, ri.build
  - \* "ri.visual: visualizzazione grafica dei dati del Registro Imprese
  - \* ri.map: consultazione ed estrazione di elenchi e liste di imprese
  - \* ri.build: variazioni imprese";
3. Servizio "StockView";
4. Servizio EBR;

**considerato** che per le esigenze dell'Area 3, le soluzioni "TELEMACO OPZIONE B – Servizi telemaco, ri.visual, ri.map e ri.build" e SERVIZIO EBR (come di seguito esplicitate), sono quelle più adatte al corretto espletamento delle attività dell'ufficio Gare e Contratti,

#### 6.2. Telemaco – Opzione B

L'opzione "B" consente all'Amministrazione di fruire del **Servizio Telemaco** e dei **Servizi ri.visual, ri.map e ri.build**.

I costi di erogazione dei **Servizi Telemaco, ri.visual, ri.map e ri.build** sono determinati, secondo quanto illustrato nella tabella riportata nel seguito, con riferimento alla fascia di utenza prescelta, sulla base del numero di operazioni annuali per ciascuna user.

Fascia di utenza	Numero di operazioni annuali per user (1)	Numero di nominativi in elenchi annuali per user (2)	Canone annuo per user €
B1	Fino a 2.250	Fino a 10.000	2.000,00
B2	Fino a 4.500	Fino a 20.000	4.000,00
B3	Fino a 6.750	Fino a 30.000	6.000,00

(1) viene considerata operazione, a titolo di esempio, una ricerca anagrafica o la richiesta di una visura (blocco, fascicolo). Allo stesso modo, vengono considerate operazioni anche l'estrazione di un elenco (servizio ri.map) o la richiesta di un grafo con un massimo di 5 click (servizio ri.visual), oppure un documento consegnato tramite il servizio ri.build.

**Sono escluse le ricerche anagrafiche Registro Imprese seguite da prospetto.**

(2) per nominativo si intende ogni impresa estratta e riportata in un elenco di imprese (servizio ri.map)

Nel caso di adesione da parte dell'Amministrazione ad una delle fasce di utenza "B" superate la rispettiva

#### **TARIFFE A CONSUMO INTERROGAZIONI EBR – LISTINO VALIDO DAL 01/02/2021**

Descrizione	Fascia	Tariffa €	Paesi Europei
Ricerca anagrafica imprese	Fascia 1	Gratuita	AUSTRIA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIBLTERRA GUERSNEY JERSEY LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALTA SLOVENIA SPAGNA
	Fascia 3	Gratuita	ESTONIA FRANCIA LETTONIA
	Fascia 1	2,00	LETTONIA
Scheda persona	Fascia 1	5,00	LETTONIA
Scheda impresa	Fascia 2	4,00	ESTONIA
	Fascia 1	6,20	LUSSEMBURGO
	Fascia 2	4,50	MACEDONIA
Lista titolari di cariche	Fascia 3	3,50	AUSTRIA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIBLTERRA GUERSNEY JERSEY LETTONIA LITUANIA MALTA SLOVENIA SPAGNA
	Fascia 1	7,50	ESTONIA
	Fascia 2	6,20	LUSSEMBURGO
Bilanci (la diversità di costo dipende dal numero di documenti presenti nel bilancio che si richiede; es. nota integrativa, prospetto contabile, verbale, ecc.)	Fascia 3	4,50	ESTONIA
	Fascia 1	15,50	SPAGNA
	Fascia 2	13,50	GERMANIA SPAGNA
	Fascia 3	10,50	SPAGNA
Bilanci (la diversità di costo dipende dal numero di documenti presenti nel bilancio che si richiede; es. nota integrativa, prospetto contabile, verbale, ecc.)	Fascia 4	8,50	FINLANDIA GUERSNEY GUERSNEY (Memorandum and Articles MA) JERSEY LETTONIA SLOVENIA SPAGNA

Descrizione	Fascia	Tariffa €	Paesi Europei
	Fascia 5	5,50	ESTONIA LETTONIA (Stato Patrimoniale)
	Fascia 6	4,00	AUSTRIA AUSTRIA (Bilancio Patrimoniale ES) AUSTRIA (Memorandum and Articles MA) FINLANDIA (Memorandum and Articles MA) LETTONIA (Conto Economico) LITUANIA (Stato Patrimoniale) LITUANIA (Conto Economico) LUSSEMBURGO
Atti societari	Fascia 2	3,50	GERMANIA (Registry Court Announcements) ESTONIA LETTONIA (statuti) LETTONIA (certificati) LUSSEMBURGO (atto costitutivo)
Estratto dal Registro Imprese	Fascia 6	13,50	GERMANIA (notification of error) GERMANIA (exemption from publication) LUSSEMBURGO (estratto del Registro ETR)
	Fascia 4	10,50	ESTONIA (financial data) SLOVENIA
	Fascia 2	4,50	FINLANDIA
	Fascia 1	3,00	AUSTRIA (Financial Data FD) LUSSEMBURGO (incorporation documents)
Rapporto Affidabilità	Fascia 1	41,00	SLOVENIA (Credit Rating Report)

considerato che l'importo complessivo dell'affidamento, è pari ad € 8.000,00 (IVA esclusa) per il periodo di due anni (16 Ottobre 2022-16 Ottobre 2024);

preso atto che i servizi oggetto del presente affidamento sono indispensabili per il Servizio 3.1 Gare e Contratti poiché consente l'espletamento di tutti gli adempimenti afferenti alla contrattualistica pubblica;

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018) "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.";

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

"Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine "procedono") l'applicazione delle procedure enunciate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici";

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) che prevede espressamente che:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui

*all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

**considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021);*

**considerato** il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;*

**ritenuto opportuno**, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla Soc. Infocamere Società Consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;

**considerato** che l'operatore economico oggetto del presente affidamento, ha eseguito a regola d'arte i precedenti e similari affidamenti per le medesime finalità commissionato dall'Ente oltre ad offrire un prezzo competitivo ed essere un affidabile contraente;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

**visto** l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;*

**visto il par. 4.1.3** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.

1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

**visto** l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, che prevede espressamente che: “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

**visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che: “È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;

**vista** la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente che: “nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati **mediante procedure diverse dall'affidamento diretto**, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;

**considerata** l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per l'esiguità dell'importo e per la convenienza economica dell'affidamento;

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qg), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara** o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;

**considerato** opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

**visto** il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine”);

**vista** la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: “L’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

**visto il par. 4.2.2** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”;

**vista** la delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016 che prevede espressamente che: “L’acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di InfoCamere S.c.p.a. è riconducibile al novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari ex art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016”;

**verificati** positivamente i requisiti generali e speciali della società **Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni**;

**verificata** la regolarità contributiva della Società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 33320761 del 7 Giugno 2022 e scadenza validità il 5 Ottobre 2022;

**verificato** il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n. 202200003145523;

**verificata** positivamente l’assenza delle annotazioni sugli operatori economici sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 19 Settembre 2022;

**visto** l’art. 153 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" che recita espressamente che: "Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68,

commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265";

**visto** l'art. 99 comma 1 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 che recita espressamente che:

*“All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;*

**considerato** che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della “Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023”, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del “Regolamento” (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisti, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25 febbraio 2022, in quanto trattasi di un affidamento di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;

**visto** l'art.113, comma 5-bis. del D.lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*”;

**visto** l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

*“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

**visto** l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:

*L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione;*
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione”;*

**visto il par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

*“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d.*

*interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*  
*d. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

**visto** che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinengono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**tenuto conto che** le apposite dotazione sono previste al Cap 63055, Art. 4 denominato “Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

**visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

**vista** la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regione Disco: Approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021”;

**vista** la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione n. 1”;

**vista** la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2022”;

**vista** la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024” con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCO);

**visto** lo Statuto dell'Ente;

**verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

## D E T E R M I N A

- 1. di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP e pertanto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 i “servizi elaborativi di accesso ai dati del registro impresa e

del registro protesti per il periodo di due anni dal 16 Ottobre 2022 al 16 Ottobre 2024" alla Società **Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni** con sede legale in Via G. B. Morgagni 13 - 00181 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02313821007;

2. **di impegnare** la somma di €. 9.760,00 (IVA inclusa) a favore della società **Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni** con sede legale in Via G. B. Morgagni 13 - 00181 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02313821007;
3. **di dare atto che** i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
4. **di imputare** la spesa di €. 4.880,00 (IVA inclusa), alla missione 1, programma 3, titolo 1, Piano dei conti 1.03.02.16.000, capitolo 63055, denominato "*Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica*" del Bilancio di Previsione 2022, a favore della Società **Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni** con sede legale in Via G. B. Morgagni 13 - 00181 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02313821007;
5. **di imputare** la spesa di €. 4.880,00 (IVA inclusa), alla missione 1, programma 3, titolo 1, Piano dei conti 1.03.02.16.000, capitolo 63055, denominato "*Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica*", del Bilancio di Previsione 2023, a favore della Società **Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni** con sede legale in Via G. B. Morgagni 13 - 00181 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02313821007;
6. **Di dare atto che** il CIG è **Z5D37CBCF5**;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
8. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Lenti;
9. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
10. **il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere;
11. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **22/09/2022**

---

**VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2702 del 27/09/2022

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **22/09/2022**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	63055	1543	1	01	03	1	03	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.880,00
2022	63055	1544	1	01	03	1	03	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.880,00

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **22/09/2022**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **22/09/2022**

---

### ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2733 del 19/09/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato

del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **27/09/2022**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2702 del 27/09/2022** con oggetto:

**RINNOVO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESA E DEL REGISTRO PROTESTI – PER IL PERIODO DI DUE ANNI DAL 16 OTTOBRE 2022 AL 16 OTTOBRE 2024.**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **27/10/2022**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2702 del 27/09/2022